



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 19/02/2019

FATTO

La ricorrente, titolare di un conto corrente bancario presso l'odierna convenuta, riferisce che in data 05/01/2018 riceveva la notifica di un avviso di accertamento, che evidenziava il mancato pagamento dell'IMU in acconto per il 2012 e, per l'effetto, richiedeva il pagamento dell'imposta non versata (€ 319,00), oltre alle relative sanzioni, per un totale di € 465,00.

Nei giorni successivi si recava in filiale per ottenere copia dei modelli F24 versati, al fine di verificare l'effettiva sussistenza di una ricevuta idonea a dimostrare il pagamento della somma oggetto di contestazione.

Dopo aver ricevuto la documentazione richiesta, grazie all'ausilio del proprio fiscalista, riusciva a individuare quella relativa all'accertamento in questione, che provvedeva dunque a trasmettere all'ufficio tributi; a quel punto, riceveva la conferma che quest'ultimo non aveva mai ricevuto il pagamento.

Alla luce di tali circostanze, richiedeva copia dell'estratto conto del mese di giugno 2012, onde verificare l'effettivo versamento dell'F24 oggetto di verifica; solo il 13 febbraio, dopo innumerevoli richieste di "collaborazione" rivolte alla banca, quest'ultima riconosceva che, "per un mero errore di un proprio addetto", il pagamento dell'F24 in questione era stato effettuato nei confronti di un comune diverso da quello indicato nella ricevuta in possesso della ricorrente.



Il 13 aprile riceveva la comunicazione relativa alla chiusura dell'accertamento, a seguito del riversamento della somma in favore del comune competente.

A causa dei disagi patiti, presentava formale reclamo tramite il proprio legale in data 23/05/2018, con il quale chiedeva all'intermediario il risarcimento dei danni, senza tuttavia ricevere l'auspicato riscontro; si rivolge dunque all'Arbitro, al quale chiede anche il rimborso delle spese legali sostenute.

L'intermediario, costituitosi, dopo aver riepilogato le circostanze fattuali in termini sostanzialmente analoghi a quelli riferiti dalla ricorrente, eccepisce innanzitutto di aver risposto con sollecitudine alle richieste di documentazione e di chiarimenti: la prova è data dal fatto che, ancor prima dell'invio dell'F24 di cui trattasi, avvenuto tramite raccomandata il 13 febbraio, è stato assunto il provvedimento liberatorio (datato 8 febbraio), probabilmente in quanto la filiale aveva già informalmente interessato il comune al riguardo.

Evidenzia che, sebbene la comunicazione di annullamento dell'avviso di accertamento sia stata trasmessa solo il 6 aprile 2018, il suddetto provvedimento dell'08/02/2018 è *"in senso del tutto univoco per il superamento di qualunque pendenza"*.

Tanto premesso, afferma che non può essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni, dei quali la ricorrente non ha provato la sussistenza, per cui non sarebbe possibile procedere neanche ad una valutazione equitativa.

Infine, con riferimento alle spese legali, fa presente che la ricorrente si è avvalsa dell'ausilio di un professionista solo in sede di reclamo, non avendo conferito alcun mandato per il procedimento innanzi all'ABF.

In sede di repliche, la ricorrente ribadisce che l'intermediario non è stato in grado di fornire tempestivamente la documentazione richiesta e che, solo grazie al proprio fiscalista, riusciva a reperire copia dell'F24 contestato; anche le successive richieste non venivano prontamente riscontrate, circostanza che ha reso necessario ricorrere all'ausilio di un legale.

Con riguardo alla richiesta risarcitoria, fa presente di aver subito un danno ingiusto, in quanto il protrarsi per oltre 3 mesi della vertenza tributaria, con la minaccia dell'azione forzata in caso di mancato tempestivo adempimento, ha determinato una *"condizione di stress"* ed un *"turbamento d'animo"*.

Infine, con riferimento alle spese legali, afferma che il mandato all'avvocato è stato conferito verbalmente ed è stato confermato anche una volta risolta *"l'incresciosa situazione"*, al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti; inoltre, le spese legali sostenute risultano documentate, come si evince dalla notula allegata al ricorso.

In riscontro alle repliche della ricorrente, l'intermediario ribadisce che il ricorso è stato presentato senza che la ricorrente abbia dimostrato il conferimento di un valido mandato, circostanza che determina l'infondatezza della richiesta di rifusione delle spese legali.

Con riguardo alla contestata mancata sollecitudine della filiale, afferma che è la stessa ricorrente a confermare l'avvenuta tempestiva consegna della documentazione richiesta, come si desume dagli allegati al ricorso, oltre che dalle controdeduzioni depositate.

Infine, ribadisce che la ricorrente non ha provato alcunché circa gli asseriti danni subiti e che, in ogni caso, per consolidato orientamento dell'Arbitro, non sono risarcibili i danni da stress o i *"turbamenti d'animo"* menzionati nella memoria di replica.

DIRITTO

Nel caso di specie, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta dell'intermediario, che avrebbe riversato un pagamento su modello F24 per oneri



tributari in favore di un Comune diverso da quello di competenza, così determinando l'avvio della procedura di accertamento a carico della stessa.

Si evidenzia che l'intermediario, nel corso dell'istruttoria, non ha contestato le circostanze fattuali riferite dalla ricorrente, anzi riconosce che il disguido è dipeso dal "*mero errore di un proprio addetto*" (cfr. controdeduzioni dell'intermediario), ma di aver poi esperito con sollecitudine tutte le attività idonee al conseguimento dell'annullamento dell'avviso di accertamento. Di fatto, è intervenuto il provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento senza ulteriori spese in capo alla ricorrente.

Residua, pertanto, in questa sede, la valutazione della richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente, specificata solo durante la fase istruttoria e precisamente in sede di repliche per aver subito un danno ingiusto, in quanto il protrarsi per oltre 3 mesi della vertenza tributaria, con la minaccia dell'azione forzata in caso di mancato tempestivo adempimento, avrebbe determinato una "*condizione di stress*" ed un "*turbamento d'animo*".

Orbene, dall'analisi della documentazione in atti, emerge la mancanza di prova dei pregiudizi lamentati, che consente al Collegio l'applicazione del consolidato proprio orientamento che, in aderenza anche a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972) considera risarcibile il pregiudizio alla persona solo a fronte di tre presupposti, costituiti: a) dalla lesione di un interesse di rilevanza costituzionale; b) da una lesione che sia grave, nel senso che superi la soglia di minima tollerabilità; c) che il danno non sia futile, ossia che non consista in meri disagi o fastidi, considerando, quindi, palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che i danni di cui il ricorrente chiede il risarcimento, consistenti in parte nei fastidi e patemi di animo subiti, non siano in alcun modo provati e, comunque, non siano di gravità tale da superare la soglia della rilevanza giuridica e, quindi, della risarcibilità, con conseguente rigetto della relativa domanda. (Cfr. Collegio di Milano, decisione n. 17997/2018). Tanto in linea con il principio di diritto emanato dal Collegio di Coordinamento con l'ultimissima decisione n. 1642/2019: "*..nell'ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione*", che richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui comunque la liquidazione equitativa del danno richiede la prova, anche presuntiva circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale (cfr. Cass. civ., sentenza n. 17227/12).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI